

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

Atto di riassunzione

della sig.ra JIMENEZ Anneris, nata a Cevicos (Repubblica Dominicana) il 2.10.1975 (C.F: JMN NRS 75R42 Z505A), residente a Messina, Via Arcieri, Vico I, 3, elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B – pec: marchese.giov@pec.giuffre.it fax 090/679645) e Cristina Bellerone (C.F.: BLL CST 78E47 F158C - pec: cristina.bellerone@pec.it - fax 090/679645), con studio in Messina, Via S. Giovanni Bosco, 30, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura in calce al ricorso introduttivo ed ai successivi motivi aggiunti, con domicilio anche in Palermo, presso la Segreteria del Tar,

contro

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore;

la COMMISSIONE GIUDICATRICE – Classe di concorso BC02, in persona del Presidente e legale rappresentante, prof.ssa Simona avv. Sessa - Dirigente scolastico Liceo L. Bassi, Sant'Antimo (NA);

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore;

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore;

e nei confronti

della sig.ra ALVAREZ FERNANDEZ Maria Aurora;

della sig.ra MONTERISI Maria Teresa;

della sig.ra MARIN CAMACHO Maria Piedad,

della sig.ra ARCE Patrizia;

della sig.ra SGARAGLINO Rosa Lina,

premesso

il ricorso, notificato alle amministrazioni resistenti ed alle parti controinteressate, i n

particolare, alle sig.re Alvarez Fernandez Maria Aurora, Monterisi Maria Teresa e Marin Camacho Maria Piedad, in data 30.10.2018, depositato presso la sezione di Napoli del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania in data 27.11.2018, che ha preso il n. 4758/2018 RG, che qui di seguito, integralmente, si trascrive per farne parte integrante del presente atto:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI

Ricorso

della sig.ra JIMENEZ Anneris, nata a Cevicos (Repubblica Dominicana) il 2.10.1975 (C.F.: JMN NRS 75R42 Z505A), residente a Messina, Via Arcieri, Vico I, 3, domiciliata presso gli avv.ti Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B - fax 090/679645 - Pec: marchese.giov@pec.giuffre.it) e Cristina Bellerone (C.F.: BLL CST 78E47 F158C - fax 090/679645 - Pec: cristina.bellerone@pec.it), con studio in Messina, Via S. Giovanni Bosco, 30, domiciliati anche presso la Segreteria del Tar, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura in calce al presente atto,

contro

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore;

la COMMISSIONE GIUDICATRICE – Classe di concorso BC02, in persona del Presidente e legale rappresentante, prof.ssa Simona avv. Sessa - Dirigente scolastico Liceo L. Bassi, Sant'Antimo (NA);

dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore;

del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore;

e nei confronti

della sig.ra ALVAREZ FERNANDEZ Maria Aurora;

della sig.ra MONTERISI Maria Teresa;

della sig.ra MARIN CAMACHO Maria Piedad,

per l'annullamento

a) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1.2.2018 del MIUR, pubblicato nella GURI n. 14 del 16.2.2018, per la classe di concorso BC02 (conversazione in lingua straniera - spagnolo) per la regione Sicilia;

b) di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali, parimenti viziati.

FATTO

La sig.ra Jimenez Anneris ha partecipato al concorso, indetto con DDG n. 85 dell'1.2.2018, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado, organizzato su base regionale, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 14 del 16.2.2018.

Al fine di essere ammessa alla graduatoria regionale per la classe di concorso BC02 (Conversazione in lingua straniera - Spagnolo), la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per la Regione Sicilia, assunta al protocollo n. 29713 del 18.3.2018.

Le operazioni di valutazione delle prove dei docenti ammessi all'esame per la Regione Sicilia per la Classe di Concorso BC02 sono state affidate alla Commissione Giudicatrice decretata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con decreto del 28.5.2018.

La sig.ra Jimenez, quindi, ha sostenuto l'esame orale previsto dal bando innanzi la suddetta Commissione Giudicatrice ottenendo un punteggio di 34/40 da sommarsi al punteggio relativo ai titoli dichiarati nella domanda.

In data 30.8.2018, sul sito dell'USR della Regione Campania, sono state pubblicate le graduatorie per la classe di concorso BC02 (Conversazione in lingua straniera - Spagnolo) per le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, approvate con decreto del dirigente dell'USR per la Campania prot. n. 19680 di pari data 30.8.2018.

La sig.ra Jimenez Anneris risulta inserita nella graduatoria per la Regione Sicilia alla 12esima posizione, con un punteggio totale di 47,2 (34/40 per la prova orale e

13,2 per i titoli).

Il punteggio totale da riconoscere alla ricorrente, in relazione ai titoli ed in osservanza della tabella A (per i soli titoli pari a 71.2 punti, e quindi pari al punteggio massimo di 60), avrebbe dovuto essere pari a 60 e, quindi, sommando il punteggio di 34 della prova orale, il punteggio complessivo di 94.

Conseguentemente, la sig.ra Jimenez avrebbe dovuto essere collocata al primo posto della graduatoria.

Quindi, ritenendo errata l'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, e quindi di conseguenza il punteggio complessivo finale, la ricorrente ha proposto reclamo dell'1.9.2018 all'Amministrazione resistente auspicando che procedesse in autotutela alla rettifica dello stesso per la valutazione corretta dei titoli.

Rimasta tale richiesta inevasa, la docente ha, successivamente, presentato formale diffida ad adempiere del 7.10.2018, lamentando, ancora una volta, l'errata attribuzione del punteggio in relazione ai titoli dichiarati.

Ma anche in tal caso l'Amministrazione è rimasta silente.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria, così come gli atti presupposti della commissione, in particolare relativamente alla valutazione dei titoli, sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti

MOTIVI

1- Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs 13.4.2017, n. 59. Violazione e/o falsa applicazione della tabella A allegata al DM del 15 dicembre 2017 n. 995 e dell'artt. 9, comma 4, e 10 del bando di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicato nella G.U. n. 14 del 16.2.2018 (Decreto Direttoriale n. 85 dell'1.2.2018) nella parte in cui prescrive le modalità di valutazione dei titoli. Eccesso di potere. Mancata valutazione dei titoli. Errore nei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Illogicità e contraddittorietà manifesta.

Il D.Lgs n. 59/2017, riguardante la "Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente", prevede, al comma 2 che: "Il 50 per cento dei posti di docente

vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: ... b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto; ... ”; al comma 3, che “La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. ... ”; al comma 4 che “La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattico - metodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonché il titolo di dottore di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile.”; al comma 6 che “Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

Quindi, il DM n. 995/2017 disciplina le “Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”. Nell'allegata tabella A, menzionata nell'art. 17, comma 4, del suddetto D.Lgs n. 59/201, sono riportati i criteri per la ripartizione del punteggio dei titoli valutabili.

Il bando - (Decreto Direttoriale n. 85 dell'1.2 2018 - Concorso di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado - all'art. 9, comma 4, stabilisce che “La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017”; ed al successivo art. 10, cl comma 1, che “ I titoli valutabili sono quelli previsti dal Decreto 995 del 15 dicembre 2017 ... ”; al comma 2, che “La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Ciò premesso, tenuto conto della domanda di partecipazione al concorso presentata tempestivamente dalla ricorrente e dei titoli posseduti ivi indicati, nel caso di specie, è accaduto quanto segue.

La Commissione Giudicatrice, nell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, ha, erroneamente, considerato, esclusivamente, il titolo di abilitazione (13,2 punti) di cui al punto A.3.1 della tabella A allegata al DM 995/2017, senza considerare gli altri titoli posseduti e dichiarati con la domanda.

Alla sig.ra Jimenez, invero, - secondo quanto risulta dalla citata tabella - oltre ai

13.2 punti relativi al titolo dell'abilitazione di cui al predetto punto A.3.1, spettava e spetta anche l'attribuzione dei punti relativi ai seguenti titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso: Diploma di perfezionamento post laurea, Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento), Master Universitario di I livello, Titoli di servizio.

Secondo, poi, quanto previsto al punto A.3.2 della tabella A allegata al DM 995/2017, "In aggiunta al punteggio di cui al precedente punto A.3.1, l'abilitazione all'insegnamento conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione post-diploma di durata almeno annuale, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione [...], comporta l'attribuzione di ulteriori 19 punti". Pertanto detto punteggio aggiuntivo di 19 punti spetta, nella procedura concorsuale, a tutti i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione al PAS, come nel caso della ricorrente.

Ciò posto, la sig.ra Jimenez, in osservanza a quanto stabilito nella su richiamata tabella A, doveva e deve avere riconosciuta una valutazione dei titoli come di seguito riportato.

<i>Abilitazione</i>	<i>A.3.1</i>	<i>13.2</i>
<i>Punteggio aggiuntivo abilitazione</i>	<i>A.3.2</i>	<i>19</i>
<i>Diploma di perfezionamento post laurea</i>	<i>B.5.11</i>	<i>1.5</i>
<i>Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento)</i>	<i>B.2.3</i>	<i>6</i>
<i>Master universitario di I livello</i>	<i>B.5.11</i>	<i>1.5</i>
<i>Titoli di servizio</i>	<i>D.1.1</i>	<i>30</i>

Per i Titoli di servizio, come sopra riportato, devono essere riconosciuti 30 punti, di cui 4 per i primi due anni e 26 (alla luce del valore massimo di 30 punti imposto nel punto D.1.1 della tabella A per i restanti 6 anni.

Il punteggio totale da riconoscere alla ricorrente, in relazione ai titoli ed in osservanza della tabella A, è, quindi, pari a 71.2 punti, e quindi il punteggio massimo di 60.

*Ciò posto - atteso che, per effetto dell'art. 9, comma 4, del bando "La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017" – doveva e deve, pertanto, essere attribuito alla sig.ra Jimenez, in relazione ai titoli, un punteggio di 60, che dovrà essere sommato ai 34 punti ottenuti dalla valutazione della prova orale, per un punteggio totale di **94 punti**.*

Con la corretta valutazione dei titoli e la giusta attribuzione del punteggio totale di 94 punti, la sig.ra Jimenez avrebbe dovuto essere correttamente collocata al primo posto della graduatoria per la Classe di Concorso BC02 (Conversazione in lingua straniera - Spagnolo) per la Regione Sicilia.

Ed invece, per effetto della censurata ed immeritata valutazione dei titoli dichiarati (solo 13.2 punti relativi esclusivamente al titolo dell'abilitazione), la docente è stata collocata nella predetta graduatoria solo alla posizione n. 12, così determinando un gravissimo danno nel caso di scorrimento della stessa per l'assegnazione del ruolo, oltre che esistenziale.

La ricorrente ha immediatamente presentato reclamo in data 1.9.2018, che tuttavia è rimasto inevaso e privo di riscontro; e, quindi, un successivo atto di diffida ad adempiere del 7.10.2018, anche questo inevaso.

Fatto sta che è palese l'eccesso di potere in cui è incorsa la P.A..

*2- **Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del DPR 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere. Errore nei presupposti di fatto. Illogicità dei criteri valutativi attuati dalla commissione giudicatrice. Illogicità e contraddittorietà***

manifesta. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento.
Sviamento di potere e del pubblico interesse.

Il DPR n. 487/1994, rubricato “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, all’art. 12 (“Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”) stabilisce che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.

Nel caso che ci occupa, il criterio per l’attribuzione del punteggio in relazione ai titoli viene, espressamente, indicato nel bando dove, all’art. 9, come si è già rilevato, rimanda alla tabella A allegata al DM 995/2017. Tali, quindi, erano i criteri che la Commissione Giudicatrice avrebbe dovuto applicare per valutare i titoli della ricorrente, nel rispetto della trasparenza delle operazioni così come stabilito, prima, nella normativa generale di cui al D.P.R. 487/1994 e, poi, in particolare nello stesso bando di cui al Decreto Direttoriale 85 del 2018.

Nel caso di specie, invece, non è dato comprendere come l’Amministrazione resistente, e per essa la Commissione giudicatrice, abbia applicato tali criteri né come abbia attribuito i punteggi, in particolare, quelli relativi ai titoli.

Basti vedere che dopo il docente collocato al 10° posto sono riportati, riguardo ai “titoli”, dei punteggi bassi e, addirittura, anche pari a 0, il che lascia dubbiosi sul corretto operato della Commissione.

Si consideri che il punteggio di 13,2, per i titoli, è il punteggio minimo che dovrebbe essere comune a tutti, costituendo il titolo di abilitazione all’insegnamento il requisito minimo di partecipazione al concorso, in mancanza del quale il concorrente doveva essere escluso.

Sotto tale profilo, appare evidente la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, e quello della disparità di trattamento tra i concorrenti.

Rileva del pari, sotto tale profilo, il vizio dello sviamento di potere e del pubblico interesse.

3- Istanza istruttoria.

Dovranno essere acquisiti gli atti relativi alle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice, e quindi tutti i verbali, anche per verificare ulteriori vizi nel procedimento.

P.Q.M.

si chiede l'accoglimento del ricorso con qualsiasi statuizione.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Il valore della presente causa è indeterminato ed il contributo è di euro 650,00.

Si produce la documentazione come da elenco nell'indice degli atti.

Messina/Napoli, 30.10.2018

avv. Cristina Bellerone

avv. Giovanni Marchese”;

che, in data 6.12.2018, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ha depositato atto di costituzione per il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, per l'USR Sicilia e per la Commissione Giudicatrice classe di concorso BC02, chiedendo di poter discutere in camera di consiglio;

che, nel frattempo, è stato pubblicato un nuovo decreto, il DDG dell'USR per la Campania n. 15482 del 2.7.2019, con cui sono state approvate le graduatorie definitive rettifiche, tra cui quella relativa alla Regione Sicilia, e che ha sostituito la precedente graduatoria approvata con il decreto n. 19680 del 30.8.2018 impugnato;

che, ritenuto solo parzialmente rettificato il proprio punteggio, ma non ancora corretto, la prof.ssa Anneris Jimenez, con apposito ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato anche il citato nuovo decreto n. 15482 del 2.7.2019;

che il predetto ricorso per motivi aggiunti, con contestuale istanza cautelare, notificato a tutte le parti, anche quelle controinteressate, sig.re Arce Patrizia e

Sgaraglino Rosa Lina, in data 7.8.2019, e depositato presso la sezione di Napoli del Tribunale Amministrativo per la Campania in data 4.9.2019, qui di seguito, integralmente, si trascrive per farne parte integrante del presente atto:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI

Motivi aggiunti al ricorso n. 4758/2018 RG – IV Sezione

della sig.ra JIMENEZ Anneris, nata a Cevicos (Repubblica Dominicana) il 2.10.1975 (C.F.: JMN NRS 75R42 Z505A), residente a Messina, Via Arcieri, Vico I, 3, domiciliata presso gli avv.ti Giovanni Marchese (C.F.: MRC GNN 63A30 F158B - fax 090/679645 - Pec: marchese.giov@pec.giuffre.it) e Cristina Bellerone (C.F.: BLL CST 78E47 F158C - fax 090/679645 - Pec: cristina.bellerone@pec.it), con studio in Messina, Via S. Giovanni Bosco, 30, domiciliati anche presso la Segreteria del Tar, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura in calce al presente atto,

^^^

relativamente al ricorso proposto

contro

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore;

la COMMISSIONE GIUDICATRICE – Classe di concorso BC02, in persona del Presidente e legale rappresentante, prof.ssa Simona avv. Sessa - Dirigente scolastico Liceo L. Bassi, Sant'Antimo (NA);

dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore;

del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore;

e nei confronti

della sig.ra ALVAREZ FERNANDEZ Maria Aurora;

della sig.ra MONTERISI Maria Teresa;

della sig.ra MARIN CAMACHO Maria Piedad,

per l'annullamento,

a) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1.2.2018 del MIUR, pubblicato nella GURI n. 14 del 16.2.2018, per la classe di concorso BC02 (conversazione in lingua straniera - spagnolo) per la regione Sicilia; b) del decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 19680 del 30.8.2018, di approvazione della graduatoria allegata allo stesso atto e pubblicata in pari data, nella quale la ricorrente, risultata idonea, è stata collocata al posto 12° con un punteggio complessivo di 47,2; e, quindi, in ogni caso, nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio relativo a titoli diversi dall'abilitazione (Diploma di perfezionamento post laurea, Diploma di laurea Vecchio ordinamento, Master Universitario di I livello, Titoli di servizio) spettanti in base a quanto stabilito nella tabella A allegata al DM 995/2017 di ripartizione del punteggio dei titoli; c) dei verbali e degli atti della Commissione Giudicatrice, allo stato non conosciuti, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente, per i titoli, il punteggio di 13,2, valutandosi, così, soltanto il titolo dell'abilitazione, peraltro, requisito minimo comune a tutti i concorrenti e necessario per la partecipazione al concorso; d) di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, viziati per le ragioni di cui sopra.

^^^

contro

*l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del
Dirigente e legale rappresentante pro tempore;*

*la COMMISSIONE GIUDICATRICE – Classe di concorso BC02, in persona del
Presidente e legale rappresentante;*

*dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del
Dirigente e legale rappresentante pro tempore;*

*del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore;*

e nei confronti

della sig.ra ARCE Patrizia;

della sig.ra SGARAGLINO Rosa Lina,

per l'annullamento,

*previa sospensione, della nuova graduatoria di merito del 2.7.2019, relativa al
concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1.2.2018 del MIUR, pubblicato nella GURI
n. 14 del 16.2.2018, per la classe di concorso BC02 (conversazione in lingua*

straniera - spagnolo) per la Regione Sicilia, in rettifica di quella precedente del 30.8.2018; del DDG dell'USR per la Campania n. 15482 del 2.7.2019 con cui è stata approvata la predetta nuova graduatoria di merito; c) dei nuovi verbali ed atti della Commissione Giudicatrice, allo stato non conosciuti, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente, per i titoli, il punteggio di 52,2, in luogo di 60, omettendosi di valutare il punteggio aggiuntivo per l'abilitazione di 19; d) di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali, del pari viziati.

FATTO

1) È pendente il ricorso che ha preso il n. 4758/2018 RG.

Come si è già detto in esso, la ricorrente ha partecipato al concorso, indetto con DDG del MIUR n. 85 dell'1.2.2018, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado, organizzato su base regionale, pubblicato sulla GURI n. 14 del 16.2.2018.

Al fine di essere ammessa alla graduatoria regionale per la classe di concorso BC02 (Conversazione in lingua straniera - Spagnolo), la sig.ra Jimenez ha presentato domanda di partecipazione per la Regione Sicilia, assunta al protocollo n. 29713 del 18.3.2018.

Le operazioni concorsuali per la classe di concorso BC02, giusto apposito avviso del MIUR pubblicato sulla GURI – 4^a serie speciale n. 30 del 13.4.2018 – sono state assegnate, per la Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Quindi, con DDG n. 12054 dell'USR per la Campania è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle prove dei docenti ammessi all'esame per la Classe di Concorso BC02, tra cui quelli per la Regione Sicilia.

La dott.ssa Jimenez, quindi, ha sostenuto l'esame orale previsto dal bando innanzi la suddetta Commissione Giudicatrice ottenendo un punteggio di 34/40 da sommarsi al punteggio relativo ai titoli dichiarati nella domanda.

In data 30.8.2018, sul sito dell'USR della Regione Campania, sono state pubblicate le graduatorie per la classe di concorso BC02 (Conversazione in lingua

straniera - Spagnolo) per le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, approvate con decreto del dirigente dell'USR per la Campania prot. n. 19680 di pari data 30.8.2018.

La dott.ssa Jimenez Anneris è risultata inserita nella graduatoria per la Regione Sicilia alla 12esima posizione, con un punteggio totale di 47,2 (34/40 per la prova orale e 13,2 per i titoli).

Senonchè, il punteggio da riconoscere alla ricorrente, in relazione ai titoli ed in osservanza della tabella A (per i soli titoli pari a 71.2 punti, e quindi pari al punteggio massimo di 60), avrebbe dovuto essere pari a 60; e, quindi, sommando ad esso i 34 punti della prova orale, il punteggio complessivo doveva essere di 94 e non di 47,2.

Per cui, la sig.ra Jimenez avrebbe dovuto essere collocata al primo posto della graduatoria.

Quindi, ritenendo errata l'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, e di conseguenza il punteggio complessivo finale, la ricorrente ha proposto reclamo dell'1.9.2018 all'Amministrazione resistente auspicando che questa procedesse in autotutela alla rettifica dello stesso con la valutazione corretta dei titoli.

Rimasta tale richiesta inevasa, la ricorrente ha, successivamente, presentato formale diffida ad adempiere del 7.10.2018, lamentando, ancora una volta, l'errata attribuzione del punteggio in relazione ai titoli dichiarati e comprovati.

Ma anche in tal caso l'Amministrazione Scolastica è rimasta silente.

Per tali ragioni, la dott.ssa Jimenez ha proposto ricorso.

2) Nel frattempo, “nelle more”, è stato notificato alla ricorrente un nuovo decreto, il DDG dell'USR per la Campania n. 15482 del 2.7.2019, con cui sono state approvare le graduatorie definitive rettificata, tra cui quella relativa alla Regione Sicilia.

Da tale provvedimento si evince che la Commissione giudicatrice ha proceduto a delle rettifiche che la Direzione Generale dell'USR Campania ha approvato con il suddetto decreto, che ha, in tal modo, sostituito la precedente graduatoria, approvata con il citato decreto n. 19680 del 30.8.2018.

Senonchè, anche tale graduatoria è errata.

Infatti, nella graduatoria relativa alla Regione Sicilia, allegata al decreto impugnato, la dott.ssa Jimenez - la quale, nella graduatoria pubblicata in data 30.8.2018, risultava inserita alla 12esima posizione, con un punteggio totale di 47,2 (34/40 per la prova orale e 13,2 per i titoli) – risulta, adesso, collocata alla 14esima posizione, con un punteggio totale di 86,2 (34/40 per la prova orale e 52,2 per i titoli).

Ancora una volta la Commissione giudicatrice e per essa il Miur ha errato nell'attribuzione del punteggio.

La Commissione giudicatrice, invero, in sede di rettifica, pur avendo riconosciuto alla ricorrente - oltre al punteggio di 13,2 per l'abilitazione, già calcolato per la compilazione della precedente graduatoria - i punteggi relativi agli altri titoli, quali quelli relativi al diploma di perfezionamento post laurea (1,5), al diploma di laurea (6), al master universitario di I livello (1,5) ed i titoli di servizio (30), non ha riconosciuto, ancora una volta, il punteggio aggiuntivo (19) dell'abilitazione di cui alla lettera A.3.2 della Tabella A, cui fa riferimento il D.D.G. 85/2018 che ha bandito il concorso; in tal modo, perseverando nell'errore.

Invero, il punteggio da riconoscere alla ricorrente, in relazione al predetto titolo ("Punteggio aggiuntivo abilitazione") in osservanza della tabella A, aggiungendo ai punti riconosciuti di 52,2 ulteriori 19 punti, per un totale di 71,2 (e quindi quello massimo di 60, come previsto nel bando), avrebbe dovuto essere pari a 60; per cui, sommando ad esso i 34 punti della prova orale, il punteggio complessivo doveva essere di 94 e non di 86,2.

Per cui, la sig.ra Jimenez avrebbe dovuto essere collocata, in tale nuova graduatoria, all'ottavo posto (anche in considerazione dell'età), e non al quattordicesimo.

Anche tale nuova graduatoria è, pertanto, illegittima e deve essere annullata, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1- Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs 13.4.2017, n. 59. Violazione e/o falsa applicazione della tabella A allegata al DM del 15 dicembre 2017 n. 995 e dell'artt. 9, comma 4, e 10 del bando di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicato nella G.U. n. 14 del 16.2.2018 (Decreto Direttoriale n. 85 dell'1.2.2018) nella parte in cui prescrive le modalità di valutazione dei titoli. Eccesso di potere. Mancata valutazione dei titoli. Errore nei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Illogicità e contraddittorietà manifesta.

Per effetto dell'errata rettifica, per quanto precisato in punto di fatto, resta l'illegittimità della nuova graduatoria per gli stessi motivi censurati nel primo motivo del ricorso principale, che qui di seguito si richiamano per fare parte integrante del presente atto.

* * *

“Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs 13.4.2017, n. 59. Violazione e/o falsa applicazione della tabella A allegata al DM del 15 dicembre 2017 n. 995 e dell'artt. 9, comma 4, e 10 del bando di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado pubblicato nella G.U. n. 14 del 16.2.2018 (Decreto Direttoriale n. 85 dell'1.2.2018) nella parte in cui prescrive le modalità di valutazione dei titoli. Eccesso di potere. Mancata valutazione dei titoli. Errore nei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Illogicità e contraddittorietà manifesta.

Il D.Lgs n. 59/2017, riguardante la “Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente”, prevede, al comma 2 che: “Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: ... b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto; ... ”; al comma 3, che “La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in

ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. ... "; al comma 4 che "La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattico - metodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonché il titolo di dottore di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile."; al comma 6 che "Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".

Quindi, il DM n. 995/2017 disciplina le "Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione". Nell'allegata tabella A, menzionata nell'art. 17, comma 4, del suddetto D.Lgs n. 59/2017, sono riportati i criteri per la ripartizione del punteggio dei titoli valutabili.

Il bando - (Decreto Direttoriale n. 85 dell'1.2.2018 - Concorso di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado - all'art. 9, comma 4, stabilisce che "La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017"; ed al successivo art. 10, cl comma 1, che " I titoli valutabili sono quelli previsti dal Decreto 995 del 15 dicembre 2017 ... "; al comma 2, che "La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Ciò premesso, tenuto conto della domanda di partecipazione al concorso presentata tempestivamente dalla ricorrente e dei titoli posseduti ivi indicati, nel caso di specie, è accaduto quanto segue.

La Commissione Giudicatrice, nell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, ha, erroneamente, considerato, esclusivamente, il titolo di abilitazione (13,2 punti) di cui al punto A.3.1 della tabella A allegata al DM 995/2017, senza considerare gli altri titoli posseduti e dichiarati con la domanda.

Alla sig.ra Jimenez, invero, - secondo quanto risulta dalla citata tabella - oltre ai 13.2 punti relativi al titolo dell'abilitazione di cui al predetto punto A.3.1, spettava e spetta anche l'attribuzione dei punti relativi ai seguenti titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso: Diploma di perfezionamento post laurea, Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento), Master Universitario di I livello, Titoli di servizio.

Secondo, poi, quanto previsto al punto A.3.2 della tabella A allegata al DM 995/2017, "In aggiunta al punteggio di cui al precedente punto A.3.1, l'abilitazione all'insegnamento conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione post-diploma di durata almeno annuale, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione [...], comporta l'attribuzione di ulteriori 19 punti". Pertanto detto punteggio aggiuntivo di 19 punti spetta, nella procedura concorsuale, a tutti i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione al PAS, come nel caso della ricorrente.

Ciò posto, la sig.ra Jimenez, in osservanza a quanto stabilito nella su richiamata tabella A, doveva e deve avere riconosciuta una valutazione dei titoli come di seguito riportato.

<i>Abilitazione</i>	<i>A.3.1</i>	<i>13.2</i>
<i>Punteggio aggiuntivo abilitazione</i>	<i>A.3.2</i>	<i>19</i>
<i>Diploma di perfezionamento post laurea</i>	<i>B.5.11</i>	<i>1.5</i>
<i>Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento)</i>	<i>B.2.3</i>	<i>6</i>
<i>Master universitario di I livello</i>	<i>B.5.11</i>	<i>1.5</i>
<i>Titoli di servizio</i>	<i>D.1.1</i>	<i>30</i>

--	--	--

Per i Titoli di servizio, come sopra riportato, devono essere riconosciuti 30 punti, di cui 4 per i primi due anni e 26 (alla luce del valore massimo di 30 punti imposto nel punto D.1.1 della tabella A per i restanti 6 anni.

Il punteggio totale da riconoscere alla ricorrente, in relazione ai titoli ed in osservanza della tabella A, è, quindi, pari a 71.2 punti, e quindi il punteggio massimo di 60.

Ciò posto - atteso che, per effetto dell'art. 9, comma 4, del bando "La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017" – doveva e deve, pertanto, essere attribuito alla sig.ra Jimenez, in relazione ai titoli, un punteggio di 60, che dovrà essere sommato ai 34 punti ottenuti dalla valutazione della prova orale, per un punteggio totale di 94 punti.

Con la corretta valutazione dei titoli e la giusta attribuzione del punteggio totale di 94 punti, la sig.ra Jimenez avrebbe dovuto essere correttamente collocata al primo posto della graduatoria per la Classe di Concorso BC02 (Conversazione in lingua straniera - Spagnolo) per la Regione Sicilia.

Ed invece, per effetto della censurata ed immeritata valutazione dei titoli dichiarati (solo 13.2 punti relativi esclusivamente al titolo dell'abilitazione), la docente è stata collocata nella predetta graduatoria solo alla posizione n. 12, così determinando un gravissimo danno nel caso di scorrimento della stessa per l'assegnazione del ruolo, oltre che esistenziale.

La ricorrente ha immediatamente presentato reclamo in data 1.9.2018, che tuttavia è rimasto inevaso e privo di riscontro; e, quindi, un successivo atto di diffida ad adempiere del 7.10.2018, anche questo inevaso.

Fatto sta che è palese l'eccesso di potere in cui è incorsa la P.A..”.

** * **

In particolare, qui, si precisa quanto segue.

In sede di rettifica, la Commissione giudicatrice, e per essa la Direzione Generale dell'USR per la Campania, non ha del tutto eliminato gli errori commessi in precedenza, già censurati con il ricorso principale, incorrendo, nuovamente, nell'errore della mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo dell'abilitazione di punti 19.

Questa volta, in sede di rettifica, la Commissione ha considerato i titoli posseduti dalla ricorrente (di cui ai punti della tabella A allegata al D.M. n.995/2017: B.5.11, B.2.3, B.5.11, D.1.1), ma, illegittimamente, non ha considerato il punteggio aggiuntivo dell'abilitazione di cui al punto A.3.2 della citata tabella.

Invero, secondo quanto previsto al punto A.3.2 della tabella A allegata al DM 995/2017, “In aggiunta al punteggio di cui al precedente punto A.3.1, l'abilitazione all'insegnamento conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione post-diploma di durata almeno annuale, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione [...], comporta l'attribuzione di ulteriori 19 punti”. Detto punteggio aggiuntivo di 19 punti, spetta, nella procedura concorsuale, a tutti i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione al PAS, come nel caso della ricorrente, che vi ha partecipato, come si evince dalla domanda di partecipazione al concorso e dalla relativa documentazione allegata a questa attestante il possesso del requisito.

Ciò posto, la sig.ra Jimenez, in osservanza a quanto stabilito nella su richiamata tabella A, doveva e deve ancora una volta essere riconosciuta una valutazione dei titoli come di seguito riportato.

<i>Abilitazione</i>	<i>A.3.1</i>	<i>13.2</i>
<i>Punteggio aggiuntivo abilitazione</i>	<i>A.3.2</i>	<i>19</i>
<i>Diploma di perfezionamento post laurea</i>	<i>B.5.11</i>	<i>1.5</i>
<i>Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento)</i>	<i>B.2.3</i>	<i>6</i>
<i>Master universitario di I livello</i>	<i>B.5.11</i>	<i>1.5</i>
<i>Titoli di servizio</i>	<i>D.1.1</i>	<i>30</i>

--	--	--

Il punteggio totale da riconoscere alla ricorrente per i titoli deve essere quello di 71.2 punti, e quindi il punteggio massimo di 60.

Ciò posto - atteso che, per effetto dell'art. 9, comma 4, del bando "La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017" – doveva e deve, pertanto, essere attribuito alla sig.ra Jimenez, in relazione ai titoli, un punteggio di 60, che dovrà essere sommato ai 34 punti ottenuti dalla valutazione della prova orale, per un punteggio totale di 94 punti.

Con la corretta valutazione dei titoli e la giusta attribuzione del punteggio totale di 94 punti, la sig.ra Jimenez avrebbe dovuto essere, correttamente e legittimamente, collocata - nella nuova graduatoria per la Classe di Concorso BC02 (Conversazione in lingua straniera - Spagnolo) per la Regione Sicilia – all'ottavo posto, anche in considerazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.127/1997, per l'"ex equo" con la dott.ssa Berrayarza Yohama di maggiore età (11.8.1972) rispetto a quella della ricorrente più giovane (2.10.1975).

Invece, per effetto della nuova censurata valutazione (a seguito della mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di abilitazione di punti 19), la ricorrente è stata collocata nella predetta graduatoria solo alla posizione n. 14, con punti 86,2, così determinando un gravissimo danno nel caso di scorrimento della stessa per l'assegnazione del ruolo, oltre che esistenziale.

Ed allora, quanto sopra censurato rende illegittima anche la graduatoria pubblicata in data 2.7.2019.

È palese, quindi, non soltanto l'eccesso di potere, ma altresì e prima di ogni cosa, lo sviamento di potere e del pubblico interesse.

2- Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del DPR 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere. Errore nei presupposti di fatto. Illogicità dei criteri valutativi attuati dalla commissione giudicatrice. Illogicità e contraddittorietà

manifesta. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento.
Sviamento di potere e del pubblico interesse.

Può richiamarsi, quindi, per farne parte come oggetto di censura dei motivi aggiunti, anche il secondo motivo di impugnazione svolto nel ricorso principale che vale anche per il presente ricorso.

“Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del DPR 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere. Errore nei presupposti di fatto. Illogicità dei criteri valutativi attuati dalla commissione giudicatrice. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento. Sviamento di potere e del pubblico interesse.

Il DPR n. 487/1994, rubricato “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, all'art. 12 (“Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”) stabilisce che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.

Nel caso che ci occupa, il criterio per l'attribuzione del punteggio in relazione ai titoli viene, espressamente, indicato nel bando dove, all'art. 9, come si è già rilevato, rimanda alla tabella A allegata al DM 995/2017. Tali, quindi, erano i criteri che la Commissione Giudicatrice avrebbe dovuto applicare per valutare i titoli della ricorrente, nel rispetto della trasparenza delle operazioni così come stabilito, prima, nella normativa generale di cui al D.P.R. 487/1994 e, poi, in particolare nello stesso bando di cui al Decreto Direttoriale 85 del 2018.

Nel caso di specie, invece, non è dato comprendere come l'Amministrazione resistente, e per essa la Commissione giudicatrice, abbia applicato tali criteri né come abbia attribuito i punteggi, in particolare, quelli relativi ai titoli.

Basti vedere che dopo il docente collocato al 10° posto sono riportati, riguardo ai “titoli”, dei punteggi bassi e, addirittura, anche pari a 0, il che lascia dubbiosi sul corretto operato della Commissione.

Si consideri che il punteggio di 13,2, per i titoli, è il punteggio minimo che dovrebbe essere comune a tutti, costituendo il titolo di abilitazione all'insegnamento il requisito minimo di partecipazione al concorso, in mancanza del quale il concorrente doveva essere escluso.

Sotto tale profilo, appare evidente la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, e quello della disparità di trattamento tra i concorrenti.”.

* * *

Non è dato comprendere, infatti, come la Commissione giudicatrice, e per essa l'Amministrazione resistente, in sede di rettifica, abbia potuto commettere il

censurato errore e non abbia applicato il punteggio aggiuntivo abilitazione di punti 19, nonostante la documentazione attestante il possesso del titolo in capo alla ricorrente, prodotta in allegato alla domanda di partecipazione al concorso (come si evince chiaramente dal relativo documento prodotto agli atti).

Sotto tale profilo, appare evidente la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, e quello della disparità di trattamento tra i concorrenti; oltre a quello dello sviamento di potere e del pubblico interesse.

3- Istanza istruttoria

Potranno essere acquisiti, oltre agli atti e a tutti i verbali relativi alle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice, per quanto già richiesto nel ricorso principale, anche tutti gli atti e i verbali delle operazioni di rettifica svolte dalla Commissione giudicatrice in base alle quali è stata approvata la nuova graduatoria di merito pubblicata in data 2.7.2019, al fine di verificare ulteriori vizi anche in tale procedura di correzione.

4- Domanda cautelare.

Sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda cautelare.

Innanzitutto, sussiste il “fumus boni iuris” del ricorso per quanto esposto nei superiori motivi di impugnazione.

Sussistono anche i motivi di urgenza per un provvedimento di natura interinale, che consenta al ricorrente l'ottenimento del bene della vita, costituito dal suo corretto inserimento in graduatoria. Infatti, è prossimo l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, dell'1.9.2019, e, quindi, sono prossime le chiamate e le assunzioni del personale docente mediante l'utilizzo della predetta graduatoria, per scorrimento, nell'ordine della stessa.

4.1- Per gli stessi superiori motivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 cpa, tanto più per la palese fondatezza, questo On. Tribunale potrà definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, in tal modo concedendo la piena tutela richiesta dalla ricorrente e di cui questa è manifestamente meritevole.

P.Q.M.

si chiede, previo accoglimento della domanda cautelare, l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, con qualsiasi statuizione.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

È dovuto il contributo di euro 325,00.

Si produce documentazione come da foliaro.

Messina/Napoli, 7.8.2019

avv. Giovanni Marchese

avv. Cristina Bellerone”

che con i predetti motivi aggiunti è stata anche proposta domanda cautelare, per la trattazione della quale è stata fissata l'udienza di C.C. del 25.9.2019;

che, in vista della suddetta udienza in Camera di Consiglio, la ricorrente ha depositato le seguenti note difensive che qui di seguito si riportano:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI

Note difensive per la CC del 25.9.2019 nel ricorso e successivi motivi aggiunti n. 4758/2018 RG – IV Sezione

della sig.ra JIMENEZ Anneris, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Marchese e Cristina Bellerone, per procura in atti,

contro

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore; la COMMISSIONE GIUDICATRICE – Classe di concorso BC02, in persona del Presidente e legale rappresentante; l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore; il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore; non costituiti nel ricorso per motivi aggiunti;

e nei confronti

delle sig.re ARCE Patrizia e SGARAGLINO Rosa Lina, non costituite, controinteressate a seguito della nuova graduatoria impugnata con i motivi aggiunti,

sostitutiva della precedente oggetto del ricorso principale.

- - -

In vista della Camera di Consiglio del 25.9.2019, appaiono opportune le seguenti precisazioni.

1) Innanzitutto, in ordine al ricorso principale - per quanto il provvedimento impugnato con la relativa graduatoria con esso approvata è venuto meno a seguito della modifica della graduatoria e del nuovo provvedimento di approvazione della stessa, sostitutivo del precedente – è il caso solo di osservare il fatto che le ragioni rappresentate dalla ricorrente hanno trovato, in parte, accoglimento, a dimostrazione della fondatezza dell'impugnazione.

2) Relativamente ai motivi aggiunti, benchè ritualmente notificati, non risulta costituita la P.A. né risultano costituite le nuove controinteressate.

3) Con la nuova graduatoria ed il relativo provvedimento di approvazione della stessa, impugnato con i motivi aggiunti, superate tutte le altre doglianze (riconosciute, di fatto, dalla P.A.), è rimasto soltanto l'errore in ordine al mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo di punti 19 per l'abilitazione specifica conseguita dalla ricorrente attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione, previsto nella tabella A del regolamento del concorso (D.M. n. 995 del 15.12.2017, prodotto agli atti); ed in particolare, trattandosi di classe di concorso BC02 – Conversazione in lingua straniera (spagnolo), e quindi di insegnamento tecnico pratico, del riquadro A.3.2 della citata tabella.

Detto punteggio aggiuntivo di 19 punti, spetta, come si è detto, a tutti i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione ai PAS (Percorsi Abilitanti Speciali), come nel caso della ricorrente, che vi ha preso parte, come si evince dalla domanda di partecipazione al concorso (a pag. 2 della stessa), prodotta agli atti, nonché dal certificato attestante il possesso del titolo, anche questo prodotto agli atti.

In particolare, a tale ultimo riguardo, il citato documento prodotto agli atti è costituito da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 5.8.2019.

Ciò posto, quindi, alla sig.ra Jimenez, in osservanza a quanto stabilito nella su richiamata tabella A – e quindi ai sensi del D.Lgs n. 59/2017, del D.M. n. 995/2017 e del bando - doveva essere riconosciuta per tale titolo il punteggio aggiuntivo di 19 punti.

4) Ne consegue, allora, che la valutazione complessiva dei titoli posseduti dalla ricorrente, comprensiva del punteggio di 19, erroneamente non assegnato, è la seguente (richiamando il riquadro A.3 della tabella A allegata al D.M. n. 995/2017):

<i>Abilitazione</i>	<i>A.3.1</i>	<i>13.2</i>
<i>Punteggio aggiuntivo abilitazione</i>	<i>A.3.2</i>	<i>19</i>
<i>Diploma di perfezionamento post laurea</i>	<i>B.5.11</i>	<i>1.5</i>
<i>Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento)</i>	<i>B.2.3</i>	<i>6</i>
<i>Master universitario di I livello</i>	<i>B.5.11</i>	<i>1.5</i>
<i>Titoli di servizio</i>	<i>D.1.1</i>	<i>30</i>

Pertanto, il punteggio totale da riconoscere alla ricorrente per i titoli deve essere quello di 71.2 punti, e quindi (atteso che, per effetto dell'art. 9, comma 4, del bando “La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017”), il punteggio massimo di 60.

Ciò posto doveva e deve, pertanto, essere attribuito alla sig.ra Jimenez, in relazione ai titoli, un punteggio di 60, che dovrà essere sommato ai 34 punti ottenuti dalla valutazione della prova orale, per un punteggio totale di **94 punti**.

5) Con la corretta valutazione dei titoli e la giusta attribuzione del punteggio totale

di 94 punti, la sig.ra Jimenez avrebbe dovuto essere, correttamente e legittimamente, collocata - nella nuova graduatoria per la Classe di Concorso BC02 (Conversazione in lingua straniera - Spagnolo) per la Regione Sicilia impugnata con i motivi aggiunti – all’ottavo posto, anche in considerazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n.127/1997, per l’“ex equo” con la dott.ssa Berrayarza Yohama di maggiore età (11.8.1972) rispetto a quella della ricorrente più giovane (2.10.1975).

Quindi, la ricorrente ha diritto ad essere collocata all’ottavo posto della graduatoria finale, con punti 94, in luogo dell’illegittima assegnazione al quattordicesimo posto con punti 86,2.

Pertanto, per quanto censurato, è palese l’illegittimità della graduatoria pubblicata in data 2.7.2019.

6) In ordine alla trattazione cautelare si osserva quanto segue.

La collocazione al 14° posto in luogo della collocazione all’8° posto, oltre ad essere pacificamente illegittima è, nel contempo, manifestamente, pregiudizievole in modo grave ed irreparabile per la ricorrente.

E’ urgente, infatti, una tutela, quantomeno cautelare immediata, che consenta alla prof.ssa Jimenez il corretto inserimento in graduatoria. Infatti, sono in corso le chiamate per le assunzioni, a tempo indeterminato ed anche determinato, per l’anno scolastico 2019/2020, mediante l’utilizzo della predetta graduatoria, per scorrimento della stessa nell’ordine censurato.

Tale situazione – di mancata assunzione a partire dal corrente anno scolastico - determina, in difetto di un immediato risarcimento in forma specifica, un danno irrimediabile e difficilmente, se non impossibile, riparare per equivalente.

5/bis) Ove fosse possibile, stante la manifesta fondatezza del ricorso ed in particolare dei motivi aggiunti, sarebbe auspicabile una tutela piena con una decisione immediata in forma semplificata.

P.Q.M.

si insiste nell’accoglimento della domanda cautelare.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Solo per completezza di allegano, in quanto menzionati e comunque già prodotti agli atti: la domanda di partecipazione al concorso; la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la partecipazione ai PAS (Percorsi Abilitanti Speciali); la tabella A allegata al D.M. n. 995 del 15.12.2017.

Messina, 20.9.2019

avv. Giovanni Marchese

avv. Cristina Bellerone”;

che, con ordinanza del 25.9.2019, il Tar di Napoli ha così disposto: “Rilevato che col ricorso principale la ricorrente impugna il ddg dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania a n. 19680 del 30 agosto 2018 di approvazione della graduatoria allegata allo stesso atto nella quale è stata collocata al posto 12° con un punteggio complessivo di 47,2 ed avverso la quale lamenta l’erroneità del punteggio attribuito per la valutazione dei titoli in particolare di quello relativo ai titoli diversi dall’abilitazione (Diploma perfezionamento post laurea, Diploma di laurea vecchio ordinamento, master universitario di I livello, Titoli di servizio); E rilevato che con i motivi aggiunti impugna il DDG dell’USR per la Campania n. 15482 del 2 luglio 2019 con cui è stata approvata la nuova graduatoria, frutto del riesame delle posizioni degli interessati e nella quale ella si trova al 14° posto con punti 86,2 anziché all’8° posto con punti 94 se le fosse stata valutata l’abilitazione con l’aggiunta di 19 punti previsti dalla Tabella A del d.M. 15 dicembre 2017, n. 995; Rilevato che la ridetta Tabella A al punto A.3.2, come allegata al DM 995/2017 prevede che possa essere dato il punteggio aggiuntivo di 19 punti per l’abilitazione all’insegnamento conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione post diploma di durata almeno annuale anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal MIUR ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, mentre al riguardo nè parte ricorrente né l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nulla precisano; Rilevato che l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania dovrà produrre in giudizio i verbali delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice di valutazione dei titoli della ricorrente e delle operazioni di rettifica del punteggio

attribuito alla stessa in base ai quali è stata approvata la graduatoria impugnata con i motivi aggiunti, nonché una compiuta relazione sulle questioni sottoposte in ricorso ed in particolare quella appena sopra sollevata relativa al titolo posseduto dalla ricorrente in base alla Tabella A.3.2 del DM n. 995/2017 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche telematica della presente ordinanza; Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla Camera di Consiglio del 20 novembre 2019; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ordina all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di produrre in giudizio la documentata relazione sopra indicata con allegati gli atti pure in motivazione indicati entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche telematica della presente ordinanza. Rinvia la trattazione della causa alla Camera di Consiglio del 20 novembre 2019";

che nulla è stato depositato dall'amministrazione onerata ai sensi della predetta ordinanza;

che, in vista della Camera di Consiglio del 20.11.2019, la ricorrente ha depositato la le seguenti ulteriori note difensive:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI

Note difensive per la CC del 20.11.2019 relative al ricorso e successivi motivi aggiunti n. 4758/2018 RG – IV Sezione

della sig.ra JIMENEZ Anneris, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Marchese e Cristina Bellerone, per procura in atti,

contro

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore; la COMMISSIONE GIUDICATRICE – Classe di concorso BC02, in persona del Presidente e legale rappresentante; l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore; il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore; non costituiti nel ricorso per motivi aggiunti;

e nei confronti

delle sig.re ARCE Patrizia e SGARAGLINO Rosa Lina, non costituite, controinteressate a seguito della nuova graduatoria impugnata con i motivi aggiunti, sostitutiva della precedente oggetto del ricorso principale.

- - -

In vista della Camera di Consiglio del 20.11.2019, appaiono opportune le seguenti precisazioni.

1) Con ordinanza n. 4761 del 25/4.9.2019, all'esito della trattazione della domanda cautelare, questo On. Tribunale ha così disposto: "... Rilevato che col ricorso principale la ricorrente impugna il ddg dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania a n. 19680 del 30 agosto 2018 di approvazione della graduatoria allegata allo stesso atto nella quale è stata collocata al posto 12° con un punteggio complessivo di 47,2 ed avverso la quale lamenta l'erroneità del punteggio attribuito per la valutazione dei titoli in particolare di quello relativo ai titoli diversi dall'abilitazione (Diploma perfezionamento post laurea, Diploma di laurea vecchio ordinamento, master universitario di I livello, Titoli di servizio); ... rilevato che con i motivi aggiunti impugna il DDG dell'USR per la Campania n. 15482 del 2 luglio 2019 con cui è stata approvata la nuova graduatoria, frutto del riesame delle posizioni degli interessati e nella quale ella si trova al 14° posto con punti 86,2 anziché all'8° posto con punti 94 se le fosse stata valutata l'abilitazione con l'aggiunta di 19 punti previsti dalla Tabella A del d.M. 15 dicembre 2017, n. 995; Rilevato che la ridetta Tabella A al punto A.3.2, come allegata al DM 995/2017 prevede che possa essere dato il punteggio aggiuntivo di 19 punti per l'abilitazione all'insegnamento conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione post diploma di durata almeno annuale anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal MIUR ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, mentre al riguardo nè parte ricorrente né l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nulla precisano;

Rilevato che l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania dovrà produrre in giudizio i verbali delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice di valutazione dei titoli della ricorrente e delle operazioni di rettifica del punteggio attribuito alla stessa in base ai quali è stata approvata la graduatoria impugnata con i motivi aggiunti, nonché una compiuta relazione sulle questioni sottoposte in ricorso ed in particolare quella appena sopra sollevata relativa al titolo posseduto dalla ricorrente in base alla Tabella A.3.2 del DM n. 995/2017 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche telematica della presente ordinanza; Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla Camera di Consiglio del 20 novembre 2019; ... P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ordina all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di produrre in giudizio la documentata relazione sopra indicata con allegati gli atti pure in motivazione indicati entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche telematica della presente ordinanza. Rinvia la trattazione della causa alla Camera di Consiglio del 20 novembre 2019. ...”.

2) Ad oggi, nonostante sia ampiamente decorso il termine fissato nella citata ordinanza, il Miur e, per esso, l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, non ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto, nulla producendo agli atti.

3) Ad ogni modo, con riferimento alla citata ordinanza, corre l'obbligo precisare che la ricorrente, per quanto risulta indicato nella domanda di partecipazione alla selezione concorsuale e nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla domanda (entrambi gli atti prodotti in giudizio), ha conseguito il titolo di percorso abilitante speciale in conversazione in lingua straniera (spagnolo) presso l'Università degli Studi di Messina in data 26.7.2014, con votazione 97/100.

Pertanto, il titolo in questione, che attribuisce il punteggio di 19 rivendicato dalla ricorrente, per quanto previsto nella tabella A, al punto A.3.2, è stato conseguito in Italia presso un ateneo italiano, nella specie, l'Università degli Studi di Messina.

Sicchè, per la ricorrente, non si pone alcun problema di riconoscimento da parte del Miur, prevista invece nel caso in cui si trattasse di un titolo conseguito all'estero.

4) Per il resto, ci si riporta integralmente al contenuto della memoria difensiva del 20.9.2019, anche in ordine alla sussistenza del danno grave ed irreparabile, ed alla richiesta di valutazione per una decisione in forma semplificata; oltre che, ovviamente, al contenuto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

Messina/Napoli, 15.11.2019

avv. Giovanni Marchese

avv. Cristina Bellerone”

che, con ordinanza n. 5510/2019, all'esito della Camera di Consiglio del 20.11.2019, il Tar di Napoli ha disposto che: “*CONSIDERATO, in fatto, che: -il presente ricorso è diretto a contestare la valutazione dei titoli da parte dell'Amministrazione Scolastica nella procedura concorsuale in oggetto, in relazione alla graduatoria concorsuale redatta per la Regione Sicilia; - pertanto, sebbene la procedura sia stata svolta a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, gli effetti diretti della medesima procedura concorsuale si esplicano esclusivamente nella Regione Sicilia; CONSIDERATO, in diritto, che: -a seguito della entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, la competenza territoriale in primo grado è divenuta inderogabile, anche per quanto riguarda le misure cautelari; -la competenza territoriale deve intendersi radicata - in rapporto alla concreta efficacia territoriale della graduatoria in cui si aspira di essere inseriti – presso il T.A.R. della Regione a cui la graduatoria è riferibile in via esclusiva e tanto ai sensi dell'art. 13 co. 1 secondo periodo c.p.a. (Cons. Stato. n. 1972/2012; T.A.R. Campania, Napoli, IV sez. Sent. n. 01359/2016 e n. 5669/2016 nonché ordinanza n. 1266/2018);-in simili casi è, infatti, recessivo il criterio “ordinario”, basato sulla sede dell'autorità emanante (art. 13 co. 1 primo periodo c.p.a.); RITENUTO, pertanto, che: -debba negarsi la competenza territoriale di questo T.A.R. in favore del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, presso il quale il processo potrà essere riassunto nei termini di legge; -al giudice competente vada rimessa ogni valutazione sulla*

vicenda, anche istruttoria;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione quarta) dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del codice del processo amministrativo, la propria incompetenza territoriale a conoscere del presente giudizio, per essere competente il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, presso cui il processo potrà essere riassunto nei termini di legge (art.15 c.p.a.).”;

che, pertanto, avendone interesse, la ricorrente intende procedere con il presente atto alla riassunzione del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti con la contestuale domanda cautelare davanti a questo On. Tribunale, per la trattazione del merito e, quindi, della domanda cautelare davanti ad esso;

P.Q.M.

si chiede, previo accoglimento della domanda cautelare - con l'adozione dei provvedimenti interinali più opportuni, anche di natura pretensiva - l'accoglimento del ricorso e, quindi, dei motivi aggiunti con qualsiasi statuizione.

Con vittoria di spese e compensi.

Nulla è dovuto per il C.U. di euro 325,00, già versato.

Si produce documentazione come da foliaro.

Messina/Palermo, 20.12.2019

avv. Giovanni Marchese

avv. Cristina Bellerone